

Sentenza n. 2083/2021 pubbl. il 07/06/2021

RG n. 1424/2013

Repert. n. 2822/2021 del 07/06/2021

Avv. CIRO RICCIO
 Via Leonardo Murialdo, 38
 80047 San Giuseppe Vesuvio (NA)
 Tel. e Fax: 081.529.6133
 P. IVA: 08962911214



Sent. 2083/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli – VIII sezione civile, già IV bis – nelle
 persone dei magistrati:

dott. Alessandro Cucchiara	Presidente
dott.ssa Rosaria Papa	Consigliere
dott.ssa Giovanna Sebastio	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1424 del Ruolo Generale degli Affari
 Contenziosi del 2013, avente ad oggetto appello avverso la sentenza
 n.212 del 27.2.2012 del Tribunale civile di Napoli, sezione distaccata
 di Marano

TRA

Roberto Melillo (CF: MLLRRT39E02F839Z)), elettivamente
 domiciliato in Napoli al Viale M.C. di Savoia n. 12, presso lo studio
 dell'avv. Ciro Riccio e dell'avv. Barbara Melillo che lo rappresentano e
 difendono giusta procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE**CONTRO**

Comune di Giugliano in Campania (CF: 80049220637), in persona
 del Commissario Straordinario dott. Maurizio Valiante, pt., domiciliato
 per la carica nella sede comunale in Giugliano al Corso Campano n.
 200 ed ivi elettivamente in uno con l'avv. Antonio Cimmino dell'ufficio
 legale del medesimo Comune dal quale è rappresentato e difeso
 giusto mandato a margine della comparsa di costituzione rilasciato in
 virtù di autorizzazione del 2.5.2013 n. 81, procura e delibera in atti

RG. 1424/13Cron. 1904Rep. 2822Rel. Sebastiooggetto Danni

APPELLATO

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazioni delle conclusioni i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti e ne chiedono l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 5.11.2008, Roberto Melillo conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro tempore, innanzi al Tribunale civile di Napoli, sezione distaccata di Marano al fine di ottenere il risarcimento del danno, quantificato in Euro 15.297,48 derivante da un sinistro verificatosi in data 4.1.2008 alle ore 17:00 circa in Via Vicinale Recapito, località Licola, per le lesioni personali subite a causa di una caduta. Deduceva l'attore di essere caduto mentre camminava a piedi a causa di un avvallamento del manto stradale, che si presentava come una buca di grande dimensione; che la buca non era visibile perché completamente ricolma di acqua piovana e di detriti nonché imprevedibile perché la strada era priva di marciapiedi su entrambi i margini e priva di illuminazione. Si costituiva il Comune convenuto che contestava le allegazioni attoree e resisteva alla domanda.

Il Tribunale adito, espletata la prova orale nonché CTU medico legale, con la sentenza qui impugnata rigettava la domanda e compensava le spese del grado.

Con atto del 10.4.2014 ha proposto appello Roberto Melillo censurando la sentenza per erronea ricostruzione del fatto storico e mancato riferimento a prove documentali nonché per erronea valutazione delle prove ed errata applicazione dell'art. 1227 c.c., comma I.




Si è costituito il Comune di Giugliano in Campania che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e resistito nel merito alla domanda.

Precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dal Comune di Giugliano in Campania. Sul punto, va rilevato che non possono trovare accoglimento i rilievi formulati da detta parte appellata in quanto, al di là dei meri rigidismi formali, risultano enucleate nell'atto di appello le parti di sentenza impugnate e sufficientemente enunciate le censure e le ragioni sulle quali si fonda l'appello in correlazione alla motivazione della pronuncia di primo grado. Ed invero il paradigma generale dell'atto di appello introdotto nell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum* della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. S.U. 27199/2017).

Nel merito l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata va riformata nei termini che seguono.



Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto generiche sia le allegazioni di cui all'atto introduttivo che le dichiarazioni testimoniali in atti.

Deduce l'appellante di aver correttamente e puntualmente indicato i presupposti soggettivi ed oggettivi della c.d. insidia-trabocchetto ovvero sia la non prevedibilità e la non visibilità della buca causa del sinistro denunciato, descrivendola come ricolma d'acqua piovana, fango, pietre e detriti non segnalata né transennata in zona priva di marciapiede ed illuminazione. Si duole poi l'appellante del fatto che la foto in atti dimostrerebbe la inevitabilità della caduta per la presenza di una grossa siepe e che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'orario dell'accaduto, ossia le ore 17, che non rendevano visibile l'insidia perché la strada era priva di illuminazione. In mancanza poi di una prova del caso fortuito troverebbe applicazione l'art. 2051 c.c. che attribuisce una presunzione di responsabilità dell'ente custode della strada.

Va rilevato che la descrizione in atti e le fotografie in atti sono idonee a rappresentare la situazione di fatto e il contesto teatro del sinistro. Al riguardo, si evidenzia che la cosiddetta "insidia stradale" non rappresenta un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, deve integrare una situazione di pericolo occulto (Cass. 15375/2011; Cass. 15196/2013; Cass. 11023/2018);

Nel caso di specie la ubicazione della buca nonché la indicazione delle altre circostanze allegare, quali la mancanza di illuminazione nonché l'ora del sinistro sono elementi sufficienti a integrare sia pure

in astratto gli elementi costitutivi della domanda, salvo quanto si dirà in termini di concorso di colpa.

Con il secondo motivo l'appellante si duole della erronea applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, e della imputazione del sinistro alla condotta colposa del Melillo. L'appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro e il mancato riferimento in motivazione a prove documentali.

Il giudice non avrebbe tenuto conto dell'ora in cui il sinistro si è verificato, ossia le 17.00, del fatto che la strada era bagnata e buia, della mancata segnalazione della buca, e della non evitabilità della insidia, posto che lungo il lato sinistro della strada percorso dal pedone era privo di marciapiede e vi era una fitta siepe che impediva il passaggio.

Le censure sono solo in parte fondate.

Come è noto, stante il potere del giudice di inquadrare la domanda, la responsabilità per omessa e/o insufficiente manutenzione delle strade va ricondotta nell'ambito dell'art. 2051 c.c., in quanto la P.A., quale custode del bene, è in grado di esercitare un potere immediato e diretto sulla cosa stessa. Inoltre, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è necessario che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non già alla cosa oggetto di custodia, ma ad un



elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 6.7.2006 n. 1583 e 1584), avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. n. 28811 del 05/12/2008). Sotto tale profilo occorre dunque valutare la diligenza del comportamento dell'utente della strada nell'utilizzo ordinario del bene demaniale. Pertanto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., all'obbligo di custodia "fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa" (Cass. 9.3.2015 n. 4661; Cass. 22.10.2013 n. 23919 e Cass. 20.1.2004 n. 999). Quando, dunque, la situazione di ipotetico pericolo, comunque ingeneratasi, è superabile con l'adozione di una condotta normalmente prudente e cauta dello stesso danneggiato deve escludersi che il danno possa essere cagionato dalla cosa oggetto della custodia, che, in tale caso, diviene mera occasione dell'evento (Cass. 23584/2013).

Affinché poi possa affermarsi la responsabilità del custode deve sussistere l'insidia, ossia una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra pericolo occulto (Cass. 19-11-2009, n. 24428).

Alla luce dei principi appena enunciati, il danneggiato dovrà fornire la prova del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni subite.

Nel caso di specie, dalla istruttoria e, in particolare dalla foto in atti, è emerso che la buca era allocata in prossimità del lato sinistro della

strada e rispetto alla delimitazione della strada, ricoperta di vegetazione, vi era un margine modesto.

Il fatto poi che la buca fosse ricoperta di acqua in assenza di illuminazione e segnalazione può aver indotto in errore l'utente circa l'affidabilità del calpestio con ciò rivestendo gli estremi della insidia o trabocchetto imprevedibile.

Va d'altro conto posto in rilievo che l'attore ben conosceva la zona avendo dichiarato di abitare poco distante dal luogo del sinistro (si veda interrogatorio formale). Tale circostanza rende conoscibile e conosciuto lo stato in cui versava la strada e dunque percepibili le condizioni del manto stradale. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo

stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482). La circostanza della conoscenza da parte del Melillo dello stato dei luoghi, per aver dichiarato di abitare poco distante dal teatro del sinistro, qualifica in senso particolare la fattispecie. In sostanza il Melillo, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso. Per effetto della violazione del dovere di cautela deve ritenersi sussistente ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa del danneggiato che aveva il dovere di porre la massima attenzione in una strada che conosceva come dissestata.

Va pertanto tenuto conto della condotta del danneggiato a titolo di concorso che si ritiene equo determinare nella misura del 40%.

Considerato che il danno biologico è stato accertato, con logica e condivisibile CTU medico legale, nella misura del 7% a titolo di invalidità permanente e sono stati riconosciuti 30 giorni a titolo di invalidità totale temporanea, 20 giorni a titolo di invalidità parziale al 75%, giorni 20 a titolo di invalidità parziale al 50%, ulteriori giorni 20 a titolo di invalidità parziale al 25%, il danno biologico subito dall'appellante, di anni 68 all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle di Milano (2019-2020), va così calcolato:

danno Biologico permanente 7%	Euro 7.689,15
Invalidità temporanea totale 30 gg	Euro 1.424,70





Invalidità temporanea		
75% parziale 20 gg	Euro	712,35
Invalidità temporanea		
50% parziale 20 gg	Euro	474,90
Invalidità temporanea		
25% parziale 20 gg	Euro	237,45
Danno morale 30%	Euro	3.161,57
e così per un totale di	Euro	13.700,12

In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, il Comune convenuto va ritenuto responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 60%.


In considerazione del concorso a titolo di colpa del danneggiato indicato nel 40%, il danno risarcibile va liquidato in favore dell'appellante nella misura di Euro 5.480,05 calcolata all'attualità. Su detta somma sono dovuti gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro 4.1.2008 e via via rivalutata secondo i noti principi di Cass. S.U. n. 1712/1995.


In considerazione dell'esito complessivo della lite e della misura ed entità della domanda, il Comune convenuto va condannato ai due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio, compensandole per la restante parte.

Liquidazione in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.

P Q M

la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Roberto Melillo con atto notificato il 10.4.2013 nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, in






persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 2012/2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, così provvede:

- a) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Roberto Melillo della somma di Euro 5.480,05 oltre interessi legali così come specificato in motivazione.
- b) Pone a carico del Comune appellato le spese di CTU di cui al primo grado di giudizio, già liquidate in primo grado.
- c) condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di Roberto Melillo dei due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio, compensandole per la restante parte, spese che liquida in detta percentuale per il primo grado in Euro 1.760,00 di cui Euro 140,00 per spese e Euro 1.620,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, se dovuta, e per il secondo grado in Euro 2.005,00 di cui euro 155,00 per spese e Euro 1.850,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, se dovuta



Così deciso in Napoli il 26 aprile 2021

Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Giovanna Sebastio



Il Presidente

Dott. Alessandro Ciombara





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Copia conforme all'originale della **sentenza** n. **2083/2021** pubblicata in data 7 giugno 2021 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. **Ciro Riccio** e **Barbara Melillo**, quale procuratore del Sig. **Roberto Melillo**, con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-bis del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Napoli, 10 giugno 2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 10 giugno 2021

IL CANCELLIERE
(firmato digitalmente)